



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 35/22
Lussemburgo, 23 febbraio 2022

Sentenza nella causa T-806/19
Govern d'Andorra/EUIPO (Andorra)

Il Tribunale conferma che il segno figurativo ANDORRA non può essere registrato come marchio dell'Unione europea per svariati prodotti e servizi

Tale marchio presenta carattere descrittivo e il pubblico di riferimento può percepirlo come indicazione della provenienza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi

Nel giugno 2017 il Govern d'Andorra (governo del Principato di Andorra) ha presentato una domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea¹ per il seguente segno figurativo che riguarda un'ampia gamma di prodotti e di servizi²:

Andorra

La domanda di registrazione è stata respinta dall'EUIPO nel febbraio 2018. Il diniego è stato confermato con una decisione del 26 agosto 2019. L'EUIPO ha, in particolare, considerato, da un lato, che il segno sarebbe percepito come designante l'origine geografica dei prodotti e dei servizi interessati o come il luogo in cui tali servizi sarebbero forniti. Dall'altro, il segno ANDORRA, ai suoi occhi, era sprovvisto di qualsiasi carattere distintivo, poiché fornisce solamente un'informazione su tale origine geografica, ma non sull'origine commerciale peculiare dei prodotti e dei servizi considerati.

Il Govern d'Andorra ha proposto ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con l'odierna sentenza, **il Tribunale respinge integralmente il ricorso.**

Le Govern d'Andorra sostiene, in particolare, che l'Andorra non è un paese noto per la produzione dei beni e la prestazione dei servizi in parola, tanto che non sussisterebbe, per il consumatore, alcuna relazione reale o potenziale tra i prodotti e i servizi controversi e il marchio richiesto tale da far ritenere che il termine «andorra» indichi una provenienza geografica ai sensi del regolamento.

Il Tribunale passa allora ad esaminare il carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai prodotti e servizi controversi. A tal fine, deve determinare, da un lato, se il termine geografico di cui è composto il marchio richiesto sia inteso in quanto tale e conosciuto dal pubblico di riferimento e, dall'altro, se tale termine geografico presenti o possa presentare in futuro un legame con i prodotti e i servizi rivendicati.

Dopo un dettagliato esame, il Tribunale giunge alla conclusione che **il Govern d'Andorra non è riuscito a confutare le valutazioni svolte dall'EUIPO riguardanti il carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai prodotti e servizi controversi e che l'EUIPO ha correttamente**

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

² Vale a dire; tabacco; affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; organizzazione di viaggi; istruzione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali, microeditoria, pubblicazione di libri, pubblicazione di testi diversi dai testi pubblicitari, pubblicazione elettronica di libri e periodici online, fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili online e cure di bellezza.

ritenuto che tale marchio non potesse, pertanto, essere registrato come marchio dell'Unione europea. Si tratta infatti, di un impedimento alla registrazione assoluto che giustifica di per sé che il segno non possa essere registrato come marchio dell'Unione europea.

Il Tribunale ritiene inoltre, che, l'EUIPO, nella sua decisione, non sia venuto meno all'obbligo di motivazione né abbia violato diritti di difesa o principi di certezza giuridica, di parità di trattamento e di buona amministrazione.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575